



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Class. 34.43.01/8.206.1/2021

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **[ID: 7386]** Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di 18,50 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, localizzato nei Comuni di Armento (PZ), in località "Itlei", e di Montemurro (PZ).

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006.
Proponente: South Italy Sun S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo".

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle



attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”.

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, che ha stabilito che *<<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>*.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) cambia la propria denominazione in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023.



VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare il comma 4 dell’art. 41 rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, relativo alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

CONSIDERATO che la Società South Italy Sun S.r.l., con nota acquisita dalla Direzione Generale Abap del MIC con prot. MIC_DG-ABAP_SERV V|18/08/2021|0028071-A|, ha presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006, successivamente perfezionata con note acquisite dalla Direzione Generale Abap, con prot. MIC_DG-ABAP_SERV V| n. 31539 del 23/09/2021, n. 12596 del 01/04/2022 e n. 13051 del 05/04/2022.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0111070 del 13/09/2022 del 13/09/2022, acquisita al protocollo di questa Soprintendenza Speciale SS-PNRR con prot. |MIC_SS-PNRR|14/09/2022|0003394-A| la Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza segnalando, tra l’altro, l’avvenuta pubblicazione del Progetto, dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica, e dell’Avviso al pubblico sul sito dedicato, al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8346/12319>.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Società South Italy Sun S.r.l., rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006 ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis.

CONSIDERATO che con nota prot. MIC_SS-PNRR|20/09/2022|0003586-P|questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all’intervento in oggetto e al Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” e al Servizio III “Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico” della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota n. 11597 del 27/09/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR|29/09/2022|0003917-A|ha comunicato a questo Ufficio la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l’espressione del parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che il Servizio III “Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico” della DG-ABAP, con nota |MIC_SS-PNRR_UO3|04/10/2022|0004064-I| ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa come già richiesta dalla Sabap della Basilicata allo scopo di consentire l’espressione del proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della DG-ABAP, con nota MIC_SS-PNRR_UO2|07/10/2022|0004285-I| ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa come già richiesta dalla Sabap della Basilicata, con ulteriori specifiche, allo scopo di consentire l’espressione del proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. MIC_SS-PNRR|14/10/2022|0004527-P|, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla SABAP Basilicata e dei Servizi II e III della DG ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE e alla Società proponente la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l’espressione del parere di competenza.

CONSIDERATO che la Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE, con nota n. 129292 del 18/10/2022 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con nota prot. MIC_SS-



PNRR|20/10/2022|0004776-A|, ha trasmesso alla Società proponente la richiesta integrazioni formulata dal Ministero della Cultura.

CONSIDERATO che la Società South Italy Sun S.r.l., con nota acquisita da questa Soprintendenza Speciale prot. MIC_SS-PNRR|25/10/2022|00049076-A|, ha chiesto alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE la sospensione dei termini di 120 giorni per l'integrazione documentale, accordata dalla DG Valutazione Ambientali del MASE con nota prot. n.0003663 del 12/01/2023 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR|12/01/2023|0000397-A|.

CONSIDERATO che la Società South Italy Sun S.r.l., con nota pec del 13/03/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR|16/03/2023|0003967-A|, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio e posta all'attenzione della competente Soprintendenza ABAP della Basilicata e ai Servizi II e III della DG Abap con nota prot. MIC_SS-PNRR|24/03/2023|0004417-P| chiedendo altresì le relative valutazioni e osservazioni alla luce anche delle integrazioni presentate.

CONSIDERATA la nota prot. MIC_SABAP-BAS n. 6514 del 13/06/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR|14/06/2023|0011019-A|, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato il **proprio parere di competenza** che di seguito si riporta:

“In riferimento alla nota acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 3770-A del 30/03/2023, riguardante quanto riportato in oggetto;

- Visto il D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- visto l'art. 20, comma 1, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, entrato in vigore il 25 febbraio 2023, recante “Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR”;
- visto l'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- visto il DPCM 14 febbraio 2022, “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;
- considerato che le opere a realizzarsi sono contermini ad aree boscate, tutelate ai sensi dell'art. 142, co.1, lettera g) del D.Lgs. 4272004;
- considerato che il cavidotto di connessione interferisce con la fascia di rispetto del Vallone del Confine, sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lettera c) del predetto Decreto;
- Visto il D.Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”;
- visto il D.M. 10/09/2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- preso atto che le opere a realizzarsi prevedono scavo e movimento terra;
- esaminata la documentazione progettuale disponibile a link: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8346/12319>, inclusiva delle integrazioni richieste con nota prot. n. 11597-P del 27/09/2022,

questa Soprintendenza trasmette le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare DG BAAC n. /2010 de 19/03/2010.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. *indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:*

- **Invaso del Pertusillo**, a circa 4 km di distanza in direzione ovest (D.M. 21/09/1984);

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b) *"i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi":*

- **Invaso del Pertusillo**, a circa 4 Km di distanza in direzione ovest.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) *"i fiumi, i torrenti corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico de disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".*

- **Vallone del Confine**: a 350 ca. in direzione ovest, con cui il cavo di connessione interferisce direttamente;
- **Fiume Agri** : a 1.25 km ca. n direzione sud;
- **Torrente Cessute**: a 1 km ca. n direzione est;
- **Vallone Chiancara**: a 1 km ca. n direzione nord,

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett d) *"le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole".*

L'area di progetto si trova a 6 km ca. di distanza dal Monte dell'Agresto, in direzione nord-ovest.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett f) *"i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi".*

L'area di progetto si trova a nord del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, a 1.35 km di distanza.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g) *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati da fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".*

Le aree di progetto sono contermini a foreste e boschi. Per quanto riguarda il cavidotto, questo sarà posato lungo la SP 23.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h) *"le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici".*

Non è possibile esprimersi in quanto l'elaborato sugli usi civici, benché richiesto con nota prot. n. 11597-P del 27/09/2022, non è stato trasmesso.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) *"le zone di interesse archeologico"*

- **n°325 bis-PZ Tratturo Comunale San Biagio (D.M. 22/12/1983)**, a 2 km di distanza in direzione est;
- **Area Archeologica "Serra Lustrante" (D. Co.Re.Pa.Cu. n. 3 del 3/3/2020)**, a ca. 5 km a nord-est;
- **Ager Grumentinus**, area di interesse archeologico individuata in sede di copianificazione paesaggistica, di concerto con la Regione Basilicata, a ca. 5 km a ovest.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

L'areale di progetto non presenta interferenze dirette con aree sottoposte a tutela archeologica ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45), tuttavia si segnala la presenza di:

- **Area Archeologica "Serra Lustrante" (D. Co.Re.Pa.Cu. n. 3 del 3/3/2020)**, a ca. 5 km a nord -est;
- **n°325 bis-PZ Tratturo Comunale San Biagio (D.M. 22/12/1983)**, a 2 km di distanza in direzione est.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. *Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando*



adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

L'impianto fotovoltaico in oggetto, come si evince dagli elaborati "Schede fotoinserimenti", non risulta visibile dai principali punti di vista panoramici presi in esame. Si rileva, tuttavia, che la maggior parte dei punti di ripresa esterni ai centri abitati esaminati dal richiedente si trova ai margini delle aree di intervisibilità o fuori (cfr. ARM A 2 INT Carta intervisibilità impianto).

Punti di vista dinamici: dalla SS92 l'impianto è particolarmente visibile, soprattutto dai punti di ripresa n. 11, n. 13 e n. 14. Da quest'ultimo cui si evince anche la frammentarietà e mancata unitarietà del progetto. L'impianto è inoltre visibile da alcuni tratti della SP 7 (punto di ripresa n. 20), dalla strada di accesso alla proprietà (punto di ripresa n. 12).

Centri abitati: L'impianto non è visibile dal centro abitato di Montemurro (punti di ripresa n. 5, n. 6 e n. 7). L'impianto non è inoltre visibile da centro abitato di Armento (punti di ripresa n. 15, n. 16 e n. 17).

Dal centro abitato di S. Martino d'Agri l'impianto è visibile, come desumibile dai punti di ripresa n. 8, n.9 e n. 20. Nel caso di questo borgo, all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, l'impianto si inserisce in un contesto paesaggistico poco antropizzato, creando una discrasia percettiva.

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile)

Impianti FER esistenti (da portale RSDI della Regione Basilicata)

- Parco eolico di grande generazione Eog_041_36, costituito da 36 aerogeneratori siti nel comune di Montemurro (PZ), per una potenza complessiva di 23.8 MW Tre aerogeneratori sui trentasei componenti l'impianto si trovano a meno di 2 km n direzione ovest.
- 10 turbine minieoliche in direzione nord, a circa 2 km di distanza;
- 5 turbine minieoliche in direzione nord -est, a circa 2.8 km di distanza.

Impianti n corso di istruttoria:

- "Parco Eolico Val d'agri (ID 9321 costituito da 11 aerogeneratori della potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 68,2 MW, sito nei Comuni di Montemurro (PZ), Armento (PZ) Gallicchio (PZ) ed opere di connessione nel Comune di Aliano (MT) e Missanello (PZ): l'area di impianto si trova tra le turbine n 4, n 5 e n. 6, a una distanza media inferiore a 500 m.

2.3 Beni archeologici

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

Non sono stati prodotti fotoinserimenti che avessero come punti di presa l'Area Archeologica "Serra Lustrante" (D. Co.Re.Pa.Cu. n. 3 del 3/3/2020) e il Tratturo n°325 bis-PZ Tratturo Comunale San Biagio D.M. 22/12/1983).

2.3.b Verifiche condotte sulla Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico allegata al progetto ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori in settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture {16G00062} {GU Serie Generale n.91 del 19-04-2016 - Sup pi. Ordinario n. 10}" e ss.mm.ii.

Il Documento di Valutazione Preventiva dell'Impatto Archeologico presentato dal richiedente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, è redatto in osservanza alle direttive del Ministero con lettura del materiale edito, vaglio delle informazioni di archivio, analisi aerofotogrammetria, survey diretti in loco. Dall'analisi del dato edito e d'archivio, si è potuto verificare che le aree oggetto delle lavorazioni, seppur non interferiscono direttamente con alcuno dei siti noti, si collocano all'interno di un areale ricco di testimonianze archeologiche diffuse.



Da una lettura globale del dato archeologico all'interno di un discorso più ampio sulle modalità insediative nell'area in epoca pre-protostorica e storica, emerge un quadro insediativo di particolare rilievo (*"un comprensorio di grande rilievo nel panorama archeologico lucano e meridionale in generale"* - cfr. p. 13 del citato elaborato).

Se per l'età del bronzo e per il primo ferro sono noti prevalentemente siti isolati solitamente d'altura, a partire dalla fase ellenistico-lucana si registra una trasformazione nell'assetto insediativo, in connessione ad attività agricolo-pastorali, cui si collega una diffusione capillare di piccoli nuclei insediativi con necropoli annesse. Questo sistema di occupazione a maglie larghe è confermato per le aree adiacenti all'impianto e relativo cavidotto da numerosi siti identificati come fattorie con relativi impianti di adduzione legati alle acque sorgive (tra questi il **sito 7** ricade a poca distanza dal cavidotto) e con le aree funerarie, più o meno dense, testimoni di popolamento rurale (tra questi il **sito 18** ricade a poca distanza dal cavidotto). Si rileva che la valutazione del potenziale archeologico si basa solo parzialmente su considerazioni di carattere topografico, limitando ad esempio l'analisi della viabilità storica ai soli tratturi sottoposti a tutela, nonostante le evidenze archeologiche segnalate consentano di ipotizzare una rete viaria ben più complessa. Inoltre, risulta che la ricognizione sia stata effettuata in condizioni di visibilità scarsa o nulla a causa della fitta vegetazione spontanea. A tal proposito si chiarisce che per tutte le aree cui non sia possibile determinare potenziale archeologico, deve essere attribuito un grado di rischio medio (Tabella 1 e Tabella 2 della Circolare MIC _ DG ABAP n. 53/2022).

Tutti questi dati farebbero, dunque, propendere per un più alto potenziale archeologico delle aree esaminate ed un conseguente maggiore rischio di interferenza delle opere con beni archeologici subsidenti.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, si esprime come segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, composto da 5 sottocampi, della potenza complessiva di 18.50 MWp, con n° 30848 moduli fotovoltaici da 600 W da installare su strutture metalliche infisse a terra nel Comune di Armento (PZ), per una superficie complessiva di 38.8 ha. L'impianto sarà connesso alla rete di Alta Tensione mediante sottostazione SSE da connettere alla stazione AT esistente, previo ampliamento della stessa e posa di cavo interrato lungo la SP23.

L'area di progetto si inserisce in un contesto di grande pregio paesaggistico, trovandosi nell'ambito denominato "Alta valle dell'Agri", a poca distanza dall'Invaso del Pertusillo (zona ZSC IT9210143), dal Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, dalla zona di interesse archeologico in corso di validazione denominata "Ager Grumentinus" e dalla zona ZPS IT9210271, denominata "Appennino Lucano, Vale Agri Monte Sirino, Monte Raparo".

Tanto premesso, non si concorda con quanto riportato a pagina 155 dell'elaborato "ARM_A_13_Studio_di_Impatto_Ambientale": *"L'intero campo fotovoltaico ricade all'interno dell'area denominata come località "Itlei" area dove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico. La bassa qualificazione paesaggistica dell'area è essenzialmente dovuta all'assenza di particolari emergenze di interesse botanico-vegetazionale e storico-architettonico"*. Né si concorda con quanto affermato circa il "proficuo confronto" tra il progetto e le colline dai tratti geometrici caratteristiche dell'area. L'impianto, infatti, è diviso in cinque sottocampi, geometricamente irregolari e disarticolati tra loro. Suddetta disarticolazione è particolarmente evidente nel fotoinserimento n. 14, la cui quinta scenica è occupata dal Monte Sirino. Soprattutto da questo fotoinserimento si evince la mancata unitarietà e logica progettuale dell'intervento, l'assenza di una reale valutazione della compatibilità dello stesso col contesto di inserimento.

Il richiedente non ha presentato alcun progetto di mitigazione dell'impatto, considerato che l'elaborato denominato "ARM_A_12_c_2_Disegni_arch_recinzione_mitig" prevede soltanto la realizzazione di una siepe perimetrale interna alla recinzione che, data la complessità orografica dei luoghi, non potrà temperare l'impatto paesaggistico generato dalla realizzazione dell'impianto.

Per quanto di competenza archeologica, si specifica che dalla lettura globale del dato archeologico per il più vasto comprensorio in cui ricade il territorio in esame emerge un quadro insediativo di particolare rilievo, che caratterizza l'evoluzione delle dinamiche di popolamento nell'area interessata dai lavori e nelle alture adiacenti, la cui tutela risulta necessaria per una corretta pianificazione degli interventi nell'area.

A conclusione della suddetta istruttoria, per tutte le motivazioni sopra espresse, questa Soprintendenza ritiene che la realizzazione del progetto non sia compatibile con la tutela dell'area e formula proposta di parere contrario alla realizzazione dello stesso.

Si potrà valutare un progetto che risolva le criticità sopra menzionate, di compatibilità con le componenti di paesaggio del territorio e di efficace inserimento nel contesto, superando puntualmente quanto sopra descritto.

Si rappresenta che le particelle 167, 168, 169 e 181 del foglio 52 (sottocampo A), attualmente invase da vegetazione arbustiva, sono interessate da un intervento di ripristino di attività agricole e pastorali, autorizzato dalla Regione Basilicata con determina n. 23BC.2023/D.00017 del 22/01/2023. Tanto premesso, questa Amministrazione ritiene che il sottocampo A non sia realizzabile.

Nell'eventualità in cui il progetto consegua l'autorizzazione alla realizzazione, si rileva comunque la necessità di attivare preliminarmente la procedura ex comma 8, art. 25 D.Lgs. 50/2016, di verifica preventiva dell'interesse archeologico, stante la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della stessa nelle forme precisate dalle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022)".

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico"** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. MIC_SS-PNRR_UO2|26/06/2023|0012296-I|che di seguito si riporta:

"In riferimento alla procedura in oggetto, consultata la documentazione progettuale disponibile sul sito web del MASE a seguito della richiesta formulata dalla Soprintendenza Speciale del PNRR con nota prot. 4417 del 24.03.2023, esaminata la nota prot. 6514 del 13.06.2023 con la quale, la Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio ABAP della Basilicata, nel prosieguo 'Soprintendenza', ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue.

L'impianto in progetto con le relative opere a rete, si andrebbe a collocare in un'area di pregio situata nell'ambito territoriale denominato *Alta valle dell'Agri* a poca distanza dall'*Ager Grumentinus* comparto di interesse archeologico in corso di validazione, ricca di testimonianze archeologiche capillarmente diffuse e note da spoglio sia archivistico, sia bibliografico.

Seppur non interferendo direttamente con alcuna delle attestazioni note, la Soprintendenza segnala che questo contesto archeologico conserva rilevanti tracce dell'antica antropizzazione del territorio, documentate già in età pre-protostorica e storica. In particolare, gli insediamenti dell'età bronzo e del primo ferro si distinguono per essere isolati e posizionati in altura, mentre nella fase storica ellenistico-lucana le dinamiche insediative antropiche rivelano un'occupazione territoriale delle aree pianeggianti, legata alle attività rurali di un contesto paesaggistico agro-pastorale, attestato dalla presenza di insediamenti nucleati, con aree necropolari annesse, identificabili come fattorie e caratterizzate da una distribuzione areale definita a maglie larghe e in alcuni casi, dotate di impianti di adduzione di acque sorgive di cui alcuni prossimi al passaggio del cavidotto in progetto.

In particolare, la Soprintendenza sottolinea il valore di archeologico e culturale di questo contesto lucano dove si sono conservate le testimonianze significative utili ricostruire la complessità delle dinamiche insediative antropiche in senso diacronico.

In merito alla valutazione del potenziale archeologico, questo risulta ampiamente sottostimato in quanto si basa esclusivamente sull'analisi della viabilità tratturale, non considerando, invece, la possibile esistenza di una rete stradale storica più fitta, di collegamento tra i numerosi insediamenti documentati.

Per quanto riguarda la survey svolta in fase prodromica sulle aree di progetto, la Soprintendenza ritiene opportuno evidenziare che le attività di ricognizione sono state effettuate in condizioni di visibilità non adeguate: il potenziale archeologico che se ne desume non è dunque determinabile precisamente e, conseguentemente, in base alle Tabelle 1 e 2 allegate alla Circolare della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 53/2022, il rischio archeologico andrebbe considerato di grado **medio**.

Pertanto la Soprintendenza, chiarito che il contesto archeologico nell'intera complessità del comprensorio in esame e rilevante soprattutto perché caratterizza le dinamiche del popolamento antico, ritiene che queste ultime, debbano essere necessariamente considerate nella pianificazione degli interventi territoriali ricadenti nell'areale di progetto.



Al termine dell'istruttoria, la Soprintendenza, viste le molteplici criticità archeologiche che vanno ad aggiungersi a quelle paesaggistiche e storico-artistiche, ritenendo che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori culturali e paesaggistici dell'area interessata, **esprime parere non favorevole alla realizzazione del progetto in parola.**

Tutto ciò premesso e considerato, si concorda con il parere non favorevole espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione del progetto in oggetto.

Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25".

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST), elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento dell'allora Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

il medesimo PST, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori (...) di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata (...) in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri (...) diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi.

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza.



VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

VISTA la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*" che individua tra l'altro le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l'Intesa firmata il 14/09/2011 (D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R. 1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021.

ESAMINATI gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale le integrazioni trasmesse dalla Società South Italy Sun S.r.l. e pubblicate sul sito web dell'Autorità competente all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8346/12319>.

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata e del Servizio II della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.**






Figura 1 - stralcio Elaborato ARM_A.13 Studio di Impatto Ambientale pag. 14

PREMESSO che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 18,50 MWp, ubicato in Basilicata, nel Comune di Armento, in provincia di Potenza, in "località Iltei" e per la Stazione Elettrica e parte delle opere di connessione, nel comune di Montemurro (PZ). L'impianto, suddiviso in 5 sottoscampi, si compone di n° 30.848 moduli fotovoltaici da 600 W da installare su strutture metalliche infisse a terra. I pannelli saranno collegati fra loro ed alla cabina di consegna mediante cavi elettrici interrati e successivamente alla Stazione Elettrica di trasformazione. L'impianto sarà connesso alla rete di Alta Tensione mediante sottostazione SSE da connettere in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra-esce alle linee della RTN a 150 kV "Agri – Montemurro", previa realizzazione del potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Agri – Montemurro – Viggiano". L'impianto ha una estensione complessiva pari a circa 38.8 ha, per una superficie coperta dai pannelli di circa 19.4 ha e dista circa 2 Km dal centro abitato di Armento e 5 Km dal centro abitato di Montemurro. L'accesso all'impianto avviene attraverso strade di campagna connesse alla "Strada Provinciale 23 dell'Intagliata" collegata a due strade statali: "Strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri", la "Strada Statale 92 dell'Appennino Meridionale". L'area interessata dall'impianto ricade in zona agricola, ad un'altitudine di 768 m. s.l.m., con la presenza di aziende agricole e fabbricati rurali. I moduli fotovoltaici saranno montati su struttura metallica, mediante l'utilizzo di staffe e bulloni, che permetterà di tenere inclinati i pannelli di 30° rispetto all'orizzontale con orientamento direzione Sud con un'altezza totale di circa 2.74 m. La distanza minima longitudinale tra le file di moduli è tale da consentire il transito di mezzi e persone per la gestione e manutenzione dell'impianto. Per la realizzazione dell'impianto sono previste tra l'altro opere civili tra cui, scavi per canalizzazioni; posa in opera di cavidotti e pozzetti relativi alla connessione in c.c.; scavi e getti cls per platee di posizionamento Power Skid; strade e piazzole per l'installazione delle apparecchiature; e una recinzione metallica alta circa 2.20 m. La cabina di consegna adibita al collegamento parallelo tra gli Skid, sarà di tipo prefabbricato con dimensioni m. 20,5x6,00x2,80.

VISTO che in riferimento al redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata, l'impianto proposto con le opere connesse, ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio "Alta Valle dell'Agri",

“solcato dallo stretto corridoio del fiume regimato, in cui si osserva la sequenza di esclusivo uso agricolo ai bordi della piana, con i suoi mosaici agricoli complessi e la ricca distesa di orti, oliveti, frutteti e vigneti familiari, i seminativi nudi a campi aperti nelle parti centrali della piana ed i boschi di latifoglie dominanti sui versanti a costituire un paesaggio montano di estensione assai limitata, che separa di fatto i due grandi ambiti della Montagna interna a nord, del Massiccio del Pollino a sud”.

CONSIDERATO E VALUTATO che, l'**assetto vincolistico** dell'area vasta in cui si inserisce il progetto proposto, come dettagliato nel parere emesso dalla competente Soprintendenza territoriale della Basilicata, comprende:

- un'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42 del 2004;
- aree e beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), lett. b) - c) - d) - f) - g) - h) - m del D. lgs. n. 42 del 2004; tra questi il **“Vallone del Confine”**, direttamente interessato da cavo di connessione, e **aree a foreste e boschi** contermini all'impianto;
- beni culturali tutelati dalla parte II (beni archeologici) del D.lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO E VALUTATO che, l'area in cui si inserisce il progetto proposto è caratterizzata dalla presenza di beni paesaggistici in corso di validazione individuati nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata in fase di redazione e in particolare della zona di interesse archeologico **“Ager Grumentinus”**, tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m del D.lgs 42/2004.




Figura 2 - stralcio Elaborato ARM_A.12.a.4 "Carta dei Vincoli"

CONSIDERATO E VALUTATO che, come illustrato sullo Studio di Impatto Ambientale e sugli elaborati grafici ARM_A13.3.2. **“Piano Paesaggistico Regionale - Aree non idonee”**, **le opere previste dal progetto proposto (impianto e opere di connessione) ricadono in aree definite “NON IDONEE”** ai sensi dell'Allegato A della **L.R. n. 54 del 30/12/2015** **“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010, e in particolare all'interno delle seguenti aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico:**

- **buffer di 500 m** del Vallone del Confine, all'interno del quale ricade uno dei cinque sottocampi e parte del cavidotto interrato;

- **area di interesse archeologico** denominata **“Ager Grumentino”**, intesa come contesto di giacenza storicamente rilevante, che *“conosce il maggiore sviluppo in relazione alla fondazione di Grumentum, attorno al quale si sviluppa un sistema di villae e fattorie che costituiscono una forma tangibile dell’occupazione del territorio”* (punto 1.3 dell’Allegato A della Legge Regionale 54/2015): all’interno della quale ricade la Stazione Elettrica d’utenza e parte del cavidotto;
- **centro urbano di Armento**, distante circa 2 Km dall’impianto.

Inoltre l’impianto, con le relative opere di connessione, ricade nell’**area IBA 141 Val D’Agri**, appartenente al Sistema Ecologico Funzionale Territoriale.




Figura 3 - Stralcio Elaborato ARM_A13.3.2.a: Piano Paesaggistico Regionale - Aree non idonee - aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico

VALUTATO che, come si evince dall’analisi dell’intervisibilità (Elaborato ARM_2.INT – Carta dell’intervisibilità dell’impianto), incrociata con la “Carta dei punti di vista” (Elaborato ARM_A.1.a.INT), l’impianto è visibile da più punti sensibili tutelati e in particolare dal Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese e dalle colline prossime al centro abitato di Armento, caratterizzate dalla presenza di foreste e boschi oggetto di tutela.




Figura 4 Stralcio Elaborato ARM_2.INT – Carta dell'intervisibilità dell'impianto




Figura 5 - Stralcio Elaborato ARM_A.1.a.INT "Carta dei punti di vista"

CONSIDERATO E VALUTATO che, con **riferimento agli aspetti paesaggistici**, come evidenziato dalla Sabap della Basilicata:

- il contesto interessato dall'impianto è di grande pregio paesaggistico in quanto è ubicato nell'ambito denominato "Alta Valle dell'Agri", a poca distanza dall'Invaso del Pertusillo (zona ZSC IT9210143), dal Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, dalla zona di interesse archeologico in corso di validazione denominata "Ager Grumentinus" e dalla zona ZPS IT9210271, denominata "Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo";
- per gli aspetti percettivi, l'impianto fotovoltaico con le relative opere di connessione, produrrebbe interferenze nei confronti di alcuni **punti di vista sensibili** presenti nell'area vasta, creando una chiara discrasia percettiva nel contesto paesaggistico di pregio, essendo chiaramente visibile dalla SS 92 e dai suoi tratti panoramici, da alcuni tratti della SP7, dalla strada di accesso all'impianto e dal centro abitato di S. Martino d'Agri, un borgo ubicato nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, in un contesto di elevato pregio paesaggistico e poco antropizzato;
- il progetto dell'impianto, articolato in cinque sottocampi geometricamente irregolari, manca di unitarietà e logica progettuale in relazione al contesto paesaggistico identitario caratterizzato dalla presenza di dolci colline segnate da tratti geometrici rurali ed è privo di una reale valutazione di compatibilità con il contesto paesaggistico;
- la realizzazione della siepe lungo il perimetro interno della recinzione, proposta quale opera di mitigazione, data la caratteristica orografia dei luoghi, non appare idonea a temperare l'impatto paesaggistico generato dalla realizzazione dell'impianto.




Figura 6 - Stralcio Elaborato ARM_A.1.i.INT "Fotoinserimenti area impianto visibilità dei campi C - E - A dall'area prossima all'impianto



Figura 7 - Stralcio Elaborato ARM_A.1.h.INT "Fotoinserimenti area impianto visibilità dei campi B - E



Figura 8 - Stralcio Elaborato ARM_A.1 e INT "Schede Fotoinserimenti (PH11 – PH13)- Punto di presa n.13 SS 92

CONSIDERATO E VALUTATO che, come indicato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, parte delle aree interessate dalla realizzazione del sottocampo A sono interessate da un intervento di ripristino di attività agricole e pastorali, recentemente autorizzato dalla Regione Basilicata con determina n. 23BC.2023/D.00017 del 22/01/2023.

VALUTATO, dunque, che l'impianto in esame, per la complessità di relazioni con l'ambito paesaggistico in cui si inserisce e per l'interferenza percettiva con il sistema delle tutele esistenti, risulta in aperto contrasto in particolare in riferimento ai valori paesaggistici e storico-culturali-identitari pienamente rappresentati in questa porzione di paesaggio.

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, in riferimento agli *impatti cumulativi*, il contesto territoriale in cui l'impianto in esame si inserisce, a differenza di quanto dichiarato sullo Studio di Impatto Ambientale (Elaborato ARM_A_13) dal proponente, è interessato dalla presenza un Parco eolico di grande generazione costituito da 36 aerogeneratori siti nei Comuni di Montemurro (PZ), dalla presenza di 15 turbine minieoliche e un Parco eolico, in fase di istruttoria VIA di competenza statale, con 3 turbine previste nelle immediate vicinanze dell'impianto proposto, come riportato sopra nel parere della SABAP della Basilicata.

CONSIDERATO E VALUTATO che sulla base delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza Abap della Basilicata e del contributo istruttorio del Servizio II della DG Abap, **in riferimento agli aspetti archeologici, è emerso che:**

- dalla lettura globale del dato archeologico per il più vasto comprensorio in cui ricade il territorio in esame emerge un quadro insediativo di particolare rilievo, che caratterizza l'evoluzione delle dinamiche di popolamento nell'area interessata dai lavori e nelle alture adiacenti, la cui tutela risulta necessaria per una corretta pianificazione degli interventi nell'area;
- le opere previste, sebbene non interferiscano direttamente con alcuno dei siti noti, si collocano all'interno di un areale ricco di testimonianze archeologiche diffuse di particolare rilievo, l'impianto è situato a poca distanza dall'*Ager Grumentinus* comparto di interesse archeologico in corso di validazione, ricca di testimonianze archeologiche capillarmente diffuse e note.
- le aree adiacenti all'impianto e al relativo cavidotto sono caratterizzate dalla presenza di numerosi siti identificati come fattorie con relativi impianti di adduzione legati alle acque sorgive e con le aree funerarie, più o meno dense, testimoni di popolamento rurale e che in relazione a tali risorse, il cavidotto ricade a poca distanza dal sito 7, impianto di adduzione delle acque sorgive, e dal sito 18, aree funerarie;
- la valutazione del potenziale archeologico risulta ampiamente sottostimata e il rischio archeologico andrebbe considerato di grado **medio**;

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Regione Basilicata, bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.



VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.




Figura 9 - Stralcio Elaborato ARM_A.4.1.INT_ "Carta dei siti noti (Catalogo MOSI)"

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

(...)

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...) "Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

RITENUTO, in conclusione, di dover ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, che:

- nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici come meglio descritto nel parere della Soprintendenza Abap della Basilicata rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quelle della Soprintendenza Abap competente della Basilicata si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';
- l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, causerebbe un'alterazione della percezione del contesto territoriale e dei suoi valori caratterizzanti e andrebbe a produrre importanti distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo di fatto un'importante porzione del paesaggio rurale ad una più corretta opera di tutela e valorizzazione, in linea con gli obiettivi del redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata;
- l'impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale che rischia di essere compromesso da un possibile impatto cumulativo derivante dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche tipiche della Val D'Agri, si caratterizza anche per l'importante interesse del contesto archeologico come meglio descritto nel parere della Soprintendenza Abap della Basilicata che conferma che la realizzazione



dell'impianto comprometterebbe la corretta pianificazione degli opportuni interventi nell'area interessata dai lavori e nel più vasto comprensorio in cui ricade il progetto

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità di carico" del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela.

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi'.

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che 'Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti'.

CONSIDERATO che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale'.

CONSIDERATO che ancora in specifico riferimento al "rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030", e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del "consumo di suolo".

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 'Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)' e precisando inoltre che 'Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive'.

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)".



A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata e considerato il contributo istruttorio del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la documentazione integrativa e tutta la documentazione prodotta dalla South Italy Sun S.r.l. e pubblicata sul sito del MASE nel corso del procedimento,

questa **Soprintendenza Speciale per il PNRR**,

per quanto di competenza, ritiene che l'opera in progetto non sia compatibile con le esigenze di tutela, conservazione e accrescimento dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla South Italy Sun S.r.l. relativamente al Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di 18,50 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, localizzato nei Comuni di Armento (PZ), in località "Itlei", e di Montemurro (PZ).

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadala
(email: daniele.vadala-01@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

Firmato digitalmente da
Rocco Rosario Tramutola

CN = Tramutola Rocco Rosario
O = Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e Turismo
C = IT

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT